

**DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE**

Nota Circolare n. 4/2016

Al Direttore Generale f.f.

Ai Direttori dei Centri e delle Unità

**Ai Dirigenti dell'Amministrazione
centrale**

e, p.c.

Al Commissario Straordinario

A tutti i dipendenti del CREA

LORO SEDI

OGGETTO: Accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 come modificato e integrato dal D. Lgs. 97/2016. Prime indicazioni operative.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 97/2016 conosciuto come F.O.I.A. ("Freedom of Information Acts") che ha profondamente innovato la disciplina sulla trasparenza introdotta con il D. Lgs. 33/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; tra le nuove norme, particolarmente incisiva è la disciplina sull'Accesso Civico di cui all'art. 5 (*Accesso civico a dati e documenti*) e 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) che introducono, a decorrere dal 23 dicembre u.s., due diverse tipologie di accesso da non confondere con l'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990.

Ne consegue che attualmente sussistono le seguenti diverse discipline di accesso agli atti, documenti, dati e informazioni:

- **l'accesso documentale** (informale o formale) di cui alla **L. 241/90**, che concerne i documenti amministrativi. Può essere esercitato da parte di chi (privato o portatore di interesse diffuso) vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili le eventuali domande di accesso ai documenti finalizzate ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione;
- **l'accesso civico cd. semplice di cui all'art. 5, comma 1** del D. Lgs. 33/2013 esercitabile da chiunque e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione come rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;
- **l'accesso civico cd. generalizzato introdotto dall'art. 5, comma 2** del predetto D. Lgs. 33/2013, così come integrato dal D. Lgs. 97/2016, esercitabile da chiunque per ottenere dati, informazioni e documenti per il solo fatto che siano detenuti dall'amministrazione e indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione

SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 47836 1

T +39 06 47836607 f
@ responsabile.trasparenza@crea.gov.it f W www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

allo scopo di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Unico limite è la necessità di individuare eventuali controinteressati a cui dare comunicazione dell'accesso. In tal caso, il termine di 30 giorni per adempiere all'istanza è sospeso per i 10 giorni necessari ad acquisire il parere dei controinteressati.

Riguardo la nuova disciplina l'ANAC sta emanando apposite *Linee guida*, ancora in consultazione, concernenti *la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. lgs. 33/2013*. Nel predetto documento viene, tra l'altro, raccomandato alle Amministrazioni l'adozione entro il 23 giugno 2017 di un regolamento per la disciplina delle diverse modalità di accesso nonché l'istituzione di un registro delle richieste di accesso presentate, iniziative rispetto a cui questa amministrazione si attiverà all'esito della menzionata fase transitoria .

Ferma restando la procedura per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 pubblicata sul sito istituzionale alla sezione "regolamenti-disciplinari" (*Regolamento per il diritto all'informazione e di accesso ai documenti amministrativi*), le modalità di esercizio del diritto di accesso recate dal menzionato art. 5, comuni ad entrambe le tipologie di accesso civico, sono sostanzialmente le seguenti:

- 1) la domanda dovrà contenere alcuni contenuti minimi essenziali indicando i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- 2) la presentazione di essa può avvenire alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:
 - ufficio che detiene i dati o le informazioni;
 - ufficio relazioni con il pubblico;
 - altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
 - responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le sole informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria;
- 3) la domanda di accesso è gratuita potendo l'amministrazione richiedere il mero rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- 4) il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (sospesi di 10 giorni se nell'accesso generalizzato si individuano controinteressati a cui dovrà essere data comunicazione dell'istanza di accesso);
- 5) è prevista la possibilità di ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso.

Ciò posto, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sopra richiamati (regolamento e registro degli accessi) gli uffici dell'Amministrazione centrale e le strutture, che continueranno a gestire direttamente le richieste di accesso ai sensi della L. 241/90, potranno condividere con lo scrivente ufficio le iniziative da adottare nel caso di ricevimento diretto di istanza di accesso civico.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott.ssa Fiorella Pitocchi